



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA N. 60
Del 18/12/2020

OGGETTO:

MACELLAZIONE OVI-CAPRINA A DOMICILIO

IL SINDACO

VERONESI GIAMPIERO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



Il Sindaco

Via Grimandi, 1
40011 Anzola dell'Emilia (Bo)
tel. 051 6502111
fax. 051 731598
cod. amm. AOO: ANZOLAEM
www.comune.anzoladellemilia.bo.it
PEC: comune.anzoladellemilia@
cert.provincia.bo.it

IL SINDACO

Visti gli artt. n.1 e 13 del R.D. n.3298 del 20.12.1928;

Visto l'art. 5 della L.R. n. 19 del 04.05.1982;

Vista la Legge n.833 del 03.12.1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;

Visto il Reg 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento;

Vista la deliberazione dell'AUSL di Bologna n.1 del 18.01.2012 (nuovo tariffario);

Vista la Delibera della Giunta Regionale E.R. n. 1723 del 06/11/2017 "Approvazione del Piano regionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini" che definisce come animali da reddito a carattere familiare o per autoconsumo o da compagnia o per finalità didattico-sociali: animali in allevamento dotato di codice aziendale e registrato in BDN (Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica) con numero massimo di 9 capi censiti, detenuti per autoconsumo o per affezione o attività sociali, senza la possibilità di cessione degli stessi animali per alcun fine salvo per la immediata macellazione o ad allevamenti ricadenti nella stessa tipologia;

Visto il Regolamento CE n. 999/2001 e successive modifiche;

Visto il Regolamento UE n. 969/2018;

Visto il Regolamento locale di igiene per la tutela della salute e dell'ambiente;

Visto il Regolamento UE n. 625/2017 e i relativi Regolamenti delegati relativi al controllo ufficiale;

Vista la comunicazione del Dipartimento di Sanità Pubblica Unità Operativa Veterinaria B (SC) dell'Azienda Unità Locale di Bologna, pervenuta al prot. gen. del Comune di Anzola dell'Emilia in data 02.11.2020 n. 22988, di richiesta di ordinanza sindacale a carattere sperimentale, intesa a disciplinare la macellazione per uso familiare degli ovi-caprini della durata di un anno;

A U T O R I Z Z A

la macellazione a domicilio dei ovi-caprini di età inferiore a 12 mesi destinati al consumo familiare, con l'esclusione dei mesi di **giugno, luglio e agosto**.

O R D I N A



1. Gli allevatori di ovicaprini di età inferiore a 12 mesi che, nei periodi indicati, intendono avvalersi della possibilità di macellare animali presso il proprio domicilio dovranno effettuare la prenotazione, come avviene nella stagione invernale per la macellazione dei suini, o in Comune o presso gli uffici veterinari locali **con almeno due giorni di anticipo, concordando con il Veterinario Ufficiale l'ora di inizio della macellazione.**
2. È provvisoriamente possibile prenotare la visita anche via internet mediante il percorso utilizzato nella stagione invernale per i suini:
 - Sito internet della AUSL di Bologna (<http://www.ausl.bologna.it>)→ Chi siamo→ L'organizzazione→ I dipartimenti di produzione territoriale→ Il dipartimento di sanità pubblica→ Sanità pubblica Veterinaria Igiene Alimenti di Origine animale→ Macellazione suini a domicilio→ Link Macellazione a domicilio Richiesta on line;
 - il tutto riassunto nel link diretto: http://www.ausl.bologna.it/asl-bologna/dipartimenti-territoriali-1/dipartimento-di-sanita-pubblica/of_spv/macellazione-suini-a-domicilio/prenotazione-visita-suini/view
3. Oggetto della macellazione domiciliare potranno essere esclusivamente gli ovicaprini di età inferiore a 12 mesi (animali ai quali non sia spuntato ancora alcun dente incisivo permanente) destinati al consumo familiare.
4. In base a valutazioni su rischio il Reg. UE n. 969/2018 ha stabilito che per gli ovicaprini di età inferiore a 12 mesi non è prevista nessuna esclusione di organi o tessuti da considerare come Materiale a rischio specifico per TSE (MSR);
5. L'abbattimento degli ovi-caprini, dovrà essere effettuato da personale di comprovata esperienza nel modo più rapido possibile, previo stordimento con pistola a proiettile captivo o altro mezzo autorizzato e dovranno essere evitate inutili sofferenze (Reg 1099/2009);
6. La macellazione a domicilio è permessa **solo per il consumo familiare** delle carni ed è **vietata la vendita** delle carni e dei prodotti provenienti dai suddetti animali. È severamente vietato macellare per conto terzi, nonché per ristoratori, albergatori, gestori di spacci alimentari, ecc. o destinare le eccedenze al commercio;
7. **È esclusa la macellazione rituale, che non preveda lo stordimento dell'animale;**
8. È fatto obbligo di tenere l'animale macellato a disposizione del veterinario ispettore, unitamente a tutti i visceri ed agli organi;
9. Il Veterinario incaricato dell'Azienda U.S.L. di Bologna si recherà al domicilio del richiedente **nella sola giornata di giovedì;**
10. A prova dell'avvenuta visita, il Veterinario dell'Azienda U.S.L. apporrà un timbro riportante la scritta **M.U.F.** (macellazione per uso familiare) sulle carni e sulla bolletta di autorizzazione;
11. Il compenso per le visite effettuate dal Veterinario dell'AUSL di Bologna è fissato in € 9,00 per ogni capo macellato. Il pagamento della visita avverrà al ricevimento di fattura emessa dall'AUSL di Bologna.



12. Ulteriori indicazioni per la macellazione di ovi-caprini di età inferiore ai 12 mesi:

• Ai sensi della D.G.R. E.R. n. 1237/2017 nonché al fine di non creare pregiudizio per l'igiene del suolo e dei corsi d'acqua e di prevenire il commercio abusivo delle carni prodotte, la macellazione a domicilio è consentita esclusivamente per un massimo di **9 (nove) ovicaprini di età inferiore a 12 mesi** per singolo nucleo familiare **nel corso dell'anno**;

• **In deroga a quanto sopra**, visto il piano regionale di selezione genetica degli ovini per la resistenza alle TSE di cui alla DGR n. 1723/2017, sono ammessi alla macellazione familiare per autoconsumo tutti gli ovini, anche se superiori ai 12 mesi di età, **se oggetto di macellazione obbligatoria** perché classificati suscettibili a seguito delle analisi genetiche eseguite nell'ambito del piano stesso. Tali soggetti suscettibili dovranno essere regolarmente registrati individualmente in anagrafe zootecnica nazionale completi delle informazioni riguardanti il genotipo riportato. Essi potranno essere macellati durante tutto l'anno e non saranno conteggiati nel numero dei capi consentiti alla macellazione per anno e allevamento. L'eventuale materiale a rischio specifico (MRS) dovrà essere eliminato secondo la modalità previste dalla vigente normativa, attestando l'avvenuto inoltre a Ditta autorizzata.

Si ricorda inoltre che:

- Chiunque macelli senza preavviso e senza controllo veterinario, a norma dell'art. 13 del R.D. 3298/1928, è punito ai sensi dell'art. 358 del T.U.LL.SS., modificato dall'art. 16 del D.Lgs. 196/1999, a cui si aggiunge il sequestro amministrativo cautelare e la successiva possibile distruzione previsti nella Legge 689/81 e suo Regolamento di attuazione;

- Chi vende carne (o prodotti derivati) dei suini macellati a domicilio è soggetto alla sanzione da € 1.500,00 a € 9.000,00 ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lvo 193/07 oppure da € 3.000,00 a 18.000,00 ai sensi dell'art. 6, comma 10, del D.lvo 193/07;

- Chi non sottopone gli animali a stordimento preventivo è punito con sanzione da € 2.000,00 a € 6.000,00 ai sensi del D.L.gs 6.11.2013 n. 131, salvo che il fatto non costituisca reato.

AVVERTE

Che le operazioni di cui alla presente ordinanza devono rispettare le disposizioni normative Anticovid 19 quali:

- Non devono partecipare alle operazioni persone con sintomi (tosse, temperatura oltre i 37,5°C) o che hanno avuto contatti con soggetti risultati positivi negli ultimi 14 giorni.
- I locali di lavorazione devono essere per quanto possibile ampi e frequentemente aerati.
- Le lavorazioni devono svolgersi per quanto possibile con una distanza interpersonale di almeno un metro, in ogni caso devono essere costantemente utilizzati dispositivi di protezione per le vie respiratorie (mascherine).



- La visita sanitaria delle carni e dei visceri e il campionamento sanitario dovrà avvenire in presenza del solo richiedente o dell'operatore delle carni opportunamente distanziati e muniti di mascherina, preferibilmente all'aperto ma comunque al riparo degli agenti atmosferici.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di legittimità, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Emilia Romagna o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO
(Giampiero Veronesi)

(Documento sottoscritto con firma digitale in base all'art. 20 del CAD – D. Lgs. 82/2005)